

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N. 102

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 05.10.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2 Elite

GARA DEL 19/09/2026: ATLETICO CANICATTI' 5 - CLN CUS MOLISE

Reclamo proposto da: Atletico Canicattì5

Il Giudice Sportiva

esaminato il ricorso proposto nei termini dalla ATLETICO CANICATTI 5 avverso l'esito della gara Campionato Serie A2 Elite Calcio a 5 Girone B. Gara ATLETICO CANICATTI 5 - CLN CUS MOLISE del 19/09/2026, rileva:

- Col ricorso in esame la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo di accertare che la gara non ha potuto avere inizio perché gli ufficiali di gara, presenti presso l'impianto, hanno constatato e verbalizzato l'impraticabilità del terreno di gioco. Tale condizione sarebbe stata provocata esclusivamente da un nubifragio di eccezionale intensità che ha colpito Agrigento e la sua provincia, causando infiltrazioni d'acqua dalla copertura e dalle pareti dell'impianto e rendendo il rettangolo di gioco non utilizzabile in condizioni di regolarità e sicurezza.

- La società ricorrente chiede pertanto che sia riconosciuta in proprio favore la sussistenza di una causa di forza maggiore rappresentato dall'inaspettato violento temporale e nel contempo esclusa ogni propria responsabilità, che non venga applicata la sanzione della perdita della gara e che l'incontro sia disposto e riprogrammato in altra data dalla Divisione Calcio a Cinque.

- Con le memorie depositate nei termini la Società resistente Cus Molise si è opposta chiedendo il rigetto del ricorso eccependo in via preliminare l'irricevibilità del ricorso per omesso versamento del contributo di giustizia di cui all'art.48 del Codice di Giustizia Sportiva. Nel merito ha contestato la documentazione prodotta ritenendola insufficiente a fornire la prova del caso fortuito/forza maggiore, ritenendo in ogni caso il ricorso sprovvisto dei presupposti per accoglimento sulla base delle più recenti pronunce della giustizia sportiva in tema.

Il ricorso è inammissibile e va respinto.

1. In via preliminare, deve essere scrutinata la ricevibilità dell'impugnazione proposta dalla società A.S.D. Atletico Canicattì 5.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, la proposizione del ricorso dinanzi agli organi di giustizia sportiva è subordinata al contestuale versamento della tassa/contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva nella misura determinata dai competenti organi federali, a pena di irricevibilità del gravame.

Nel caso di specie, la società ricorrente ha depositato il ricorso omettendo la corresponsione della prescritta tassa nei termini perentori stabiliti dall'ordinamento federale.

La comunicazione trasmessa a mezzo PEC dalla società ospitante in data 30 settembre 2026, volta ad autorizzare l'addebito del contributo sul proprio conto/portafoglio virtuale, risulta tardiva rispetto al termine decadenziale di proposizione del ricorso. Come ribadito dal consolidato orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport (cfr. Sez. IV, decisione n. 62/2026), il mancato o inesatto adempimento dell'onere economico nei termini previsti non ammette integrazioni postume né sanatorie e comporta la declaratoria di irricevibilità dell'impugnazione (o ricorso).

Il ricorso proposto dalla A.S.D. Atletico Canicattì 5 deve essere, pertanto, dichiarato formalmente irricevibile.

2. Sul potere-dovere d'ufficio di omologazione e di accertamento della forza maggiore. La declaratoria di irricevibilità del ricorso di parte, tuttavia, non preclude né esaurisce la cognizione di questo Organo di Giustizia Sportiva in ordine alla regolare definizione della gara in oggetto, la quale non è stata disputata.

Ai sensi dell'art. 65 C.G.S. e dell'art. 55 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.), grava in via esclusiva sul Giudice Sportivo il potere-dovere di pronunciarsi d'ufficio sulla regolarità e sull'esito delle gare non iniziate o interrotte, statuendo in prima istanza circa l'eventuale sussistenza di cause di forza maggiore che abbiano impedito lo svolgimento della contesa.

Tale competenza inderogabile spetta al Giudice Sportivo in forza degli atti ufficiali rimessi dal settore arbitrale, a prescindere dalla proposizione o dalla validità di un formale ricorso di parte, quale esercizio autonomo del potere officioso di omologazione e deliberazione, fondato unicamente sulle risultanze del referto di gara (atto assistito da fede privilegiata ex art. 61 C.G.S.), sugli elementi di fatto notori e sugli atti pubblici acquisiti d'ufficio da questo Giudice.

3. Nel merito. Dal referto arbitrale emerge la seguente puntuale dinamica dei fatti:

- entrambe le compagini sportive risultavano regolarmente presenti all'interno dell'impianto di gioco; non si verte, pertanto, nell'ipotesi della mancata presentazione di una squadra (art. 53, comma 2, N.O.I.F.);
- a causa di un violento e improvviso fenomeno atmosferico abbattutosi sull'area dell'impianto, si sono manifestate repentine e cospicue infiltrazioni d'acqua dalla copertura della struttura;
- le predette infiltrazioni hanno interessato sei punti distinti del rettangolo di gioco, la zona retrostante le porte e l'area delle panchine, rendendo il fondo di gioco impraticabile ed esponendo gli atleti a grave pericolo per la loro incolumità fisica;

- i ripetuti tentativi del personale della società ospitante di asciugare la superficie sono risultati vani stante il flusso d'acqua ininterrotto;
- le medesime infiltrazioni hanno causato ripetuti cortocircuiti all'impianto elettrico della struttura, determinando blackout reiterati, con spegnimento dell'illuminazione principale e dei tabelloni elettronici;
- trascorso il tempo d'attesa regolamentare di 30 minuti, alle ore 16:25 la terna arbitrale "Constatata la persistente caduta d'acqua sul campo, l'assenza di condizioni minime di sicurezza e la mancata stabilità dell'impianto elettrico, il team arbitrale ha decretato l'impossibilità definitiva di dare inizio alla gara alle ore (16:30)."

La società resistente A.S.D. CLN Cus Molise sostiene l'applicabilità dell'art. 10, comma 1 e comma 5, lett. d), C.G.S., dell'art. 59 N.O.I.F. e del Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco della Divisione Calcio a Cinque, invocando la giurisprudenza sia dello scrivente che della Corte Sportiva d'Appello Nazionale (tra cui Sez. III, dec. n. 89/CSA/2025-2026 e dec. n. 235/CSA/2022-2023).

Questo Giudice richiama e condivide il principio di diritto ivi affermato, secondo cui grava sulla società ospitante l'obbligo di massima diligenza nel garantire l'idoneità, l'allestimento e la perfetta tenuta del terreno di gioco, proteggendolo da infiltrazioni di acque meteoriche per consentire la disputa delle gare al coperto.

Nondimeno, la stessa giurisprudenza sportiva di legittimità e di merito circoscrive la portata della responsabilità oggettiva entro i confini inderogabili della causa di forza maggiore e del caso fortuito.

Nel caso concreto l'istruttoria evidenzia la sussistenza di specifici e concorrenti elementi oggettivi che differenziano radicalmente la fattispecie in esame dai precedenti richiamati dalla società resistente.

Costituisce fatto notorio e documentato dalle registrazioni delle stazioni meteorologiche e dalle cronache di pubblica evidenza che, nella fascia oraria coincidente con l'antegara del 19 settembre 2026, l'area urbana di Agrigento (ove sorge la struttura sportiva utilizzata) è stata investita da una repentina alluvione lampo (flash flood), caratterizzata dalla caduta di circa 150 mm di pioggia in un intervallo di tempo inferiore a un'ora, quantità pari a oltre cinque volte la media mensile dell'intera area.

L'evento ha provocato voragini, allagamenti devastanti e diffusi blackout nell'intero quadrante cittadino.

Risulta dunque pienamente integrato il requisito della prova dell'eccezionalità con riferimento alla specifica zona dell'impianto, come richiesto dalla decisione n. 235/CSA/2022-2023.

A differenza delle fattispecie esaminate nei precedenti di giurisprudenza sportiva richiamati, ove la causa di rinvio era unicamente la presenza di acqua sul rettangolo di gioco, nel caso in esame la determinazione del direttore di gara si è fondata su un quadro più ampio e articolato.

Oltre alle infiltrazioni d'acqua sul terreno, le abbondanti precipitazioni hanno investito le dorsali elettriche provocando ripetuti cortocircuiti, blackout e il collasso dell'illuminazione primaria dell'impianto.

Tale circostanza, derivante dal concomitante dissesto della rete elettrica territoriale, configura una causa estrinseca di insicurezza non imputabile a trascuratezza dell'utilizzatore dell'impianto.

Le deduzioni della resistente in ordine a pretese negligenze manutentive sono rimaste sul piano della mera asserzione priva di riscontro probatorio.

Tale quadro ha trovato ulteriore conferma nell'Ordinanza Sindacale n. 69 emessa in data 19 settembre 2026, che sebbene adottata in orario successivo alla decisione arbitrale e con precipuo riferimento alle aree scoperte, ha ribadito la gravità e la straordinarietà del disastro meteorologico che ha colpito il territorio municipale nella medesima giornata.

Sussistendo pertanto in modo manifesto e documentato la causa di forza maggiore, l'impossibilità di disputare la gara non può essere ascritta a dolo o colpa della società A.S.D. Atletico Canicattì 5.

Rimane conseguentemente preclusa l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a tavolino (0-6) contemplata dall'art. 10 C.G.S., mentre ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 55 e 56 delle N.O.I.F., la gara non iniziata per causa di forza maggiore dovrà essere recuperata, rimettendo gli atti alla Divisione Calcio a Cinque per la determinazione della data di svolgimento.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo:

- 1) Dichiarare irricevibile il ricorso proposto dalla società A.S.D. Atletico Canicattì 5, per omesso versamento della prescritta tassa reclamo nei termini perentori di rito ex art. 48, comma 2, C.G.S.;
- 2) accerta sulla scorta dei rapporti degli ufficiali di gara, del fatto notorio e degli atti acquisiti, la sussistenza della causa di forza maggiore che ha impedito la disputa dell'incontro in epigrafe ai sensi dell'art. 55 N.O.I.F., non omologando l'esito della gara Atletico Canicattì 5 - CLN Cus Molise del 19 settembre 2026, e respingendo nel contempo la richiesta di sanzione della perdita della gara formulata dalla A.S.D. CLN Cus Molise;
- 3) per l'effetto DISPONE la trasmissione degli atti alla Divisione Calcio a Cinque affinché provveda alla fissazione della data e all'organizzazione del recupero della gara non disputata.
- 4) La tassa di ricorso è dovuta.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 05/10/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia